

**ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI CONTRATTO – CONDIZIONI SPECIALI**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE,  
MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO DI APPLICAZIONI SOFTWARE WEB-GIS NEL  
LINGUAGGIO XMARCFIRE PER SOGEI – ID 2172**



### Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Piano della qualità

Articolo 8 S: Garanzie

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Pianificazione delle attività

Articolo 11 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 12 S: Consegna dei prodotti

Articolo 13 S: Monitoraggio

Articolo 14 S: Verifica di conformità

Articolo 15 S: Penali

Articolo 16 S: Corrispettivo

Articolo 17 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 18 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 19 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 20 S Privacy e subingresso nel contratto

Articolo 21 S - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione

### Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”)

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)”*;
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“(…) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”*;
- c) in data 04 febbraio 2019 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell’Esecuzione”;



- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 803666843C;
- i) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- j) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" - Patto di integrità>; "Allegato "VI": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web"; Allegato "VII" – Privacy; *<eventuale>*, Allegato "VIII" - Contratto di avalimento>, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- m) valgono le seguenti definizioni:  
per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, organizzati in affidamenti e da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel "Capitolato Tecnico" nonché nelle "Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV);
  - b) Manutenzione Correttiva (MAC), Adeguativa (MAD) e Migliorativa (MAM)
  - c) Supporto TecnicoI servizi comprendono la manutenzione in garanzia dei prodotti software realizzati e/o modificati e la relativa documentazione.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Realizzazione, Manutenzione e Supporto tecnico di applicazioni software WEB-GIS nel linguaggio Xmarc-Fire per Sogei – ID 2172

Allegato 4 - Schema di contratto (Condizioni Speciali)



2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'art. 17 G "Risoluzione" e 11 G "Recesso".
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi indicate nel par. 5.6 "Luogo di erogazione dei servizi" del Capitolato Tecnico.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_.
8. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è \_\_\_\_\_ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_.



indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. \_\_\_\_mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di avvio delle attività", oltre i successivi 12 (dodici) mesi del servizio di manutenzione in garanzia, a decorrere dalla rispettiva verifica di conformità positiva degli obiettivi rilasciati e verificati negli ultimi 12 mesi di vigenza del contratto. La data di avvio dell'esecuzione delle attività sarà comunicata da Sogei al Fornitore successivamente alla stipula del contratto e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula.  
Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Si precisa che, come previsto nel Capitolato Tecnico, prima dell'avvio delle attività, Sogei potrà richiedere al Fornitore di prevedere un periodo di affiancamento, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento di eventuali servizi già avviati o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
6. La Committente, in conformità a quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

## **ARTICOLO 3 S**

### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106,



comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.



4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impeginate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.



## **ARTICOLO 5 S**

### **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per tutta la durata contrattuale alle medesime condizioni, modalità e costi, ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## **ARTICOLO 6 S**

### **DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 15 "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.



## **ARTICOLO 7 S**

### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro il termine previsto nel Capitolato Tecnico o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga inoltre a rispettare il Piano della Qualità della Committente, come fornito per ciascun affidamento. Il rispetto di quanto previsto da tale Piano sarà oggetto della Verifica di Conformità relativa allo specifico Affidamento, secondo quanto previsto nell'art. 14 S "Verifica di Conformità".

## **ARTICOLO 8 S**

### **GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per 12 (dodici) mesi dalla verifica positiva di conformità, salvo proposta migliorativa in sede di offerta tecnica, a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 3, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
5. Rispetto al software in garanzia, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'art. 15 S "Penali".

## **ARTICOLO 9 S**

### **SUBAPPALTO**

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2 ....>*



1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.  
*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*
1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 10 S**

### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Impresa, entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico, salvo diversa indicazione di Sogei, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di lavoro" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle azioni previste nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità". Il Piano di lavoro potrà costituire supporto per la definizione del Cronoprogramma distinto nei rispettivi affidamenti certi.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro condivisi con Sogei per i singoli affidamenti, comporterà l'applicazione delle azioni di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità".
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nei termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle azioni di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità" e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

## **ARTICOLO 11 S**

### **PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE**

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, entro 15 (quindici) giorni solari dall'aggiudicazione definitiva il nominativo del Responsabile del Contratto, nonché un elenco di 5 (cinque) Responsabili degli affidamenti, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.



2. L'Impresa si impegna a consegnare entro 15 (quindici) giorni solari dalla stipula un elenco nominativo di 5 (cinque) risorse immediatamente disponibili da impiegare su ciascun servizio secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare nel medesimo termine l'elenco nominativo e i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, unitamente alle eventuali certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo art. 15 S "Penali". L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



## **ARTICOLO 12 S**

### **CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle azioni previste nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

## **ARTICOLO 13 S**

### **MONITORAGGIO**

1. Le attività di monitoraggio dovranno essere conformi a quanto previsto dalla circolare n. 4 del 15 dicembre 2016 emessa dall'AgID, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. h.) del CAD, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
3. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
4. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
5. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

## **ARTICOLO 14 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni dei rispettivi affidamenti, volta a per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate:



- relativamente al servizio di “Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV)”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione”, comma 1, lett. a), entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna dei prodotti software per ciascun affidamento;
  - relativamente al servizio di “Manutenzione Correttiva (MAC), Adeguativa (MAD) e Migliorativa (MAM)”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione”, comma 1, lett. b), entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna dei prodotti software per ciascun affidamento a corpo o entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna della dichiarazione delle prestazioni rese per ciascun affidamento a consumo;
  - relativamente al servizio di “Supporto Tecnico”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione”, comma 1, lett. c), entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna dei prodotti per gli affidamenti a corpo o entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna della dichiarazione delle prestazioni rese per ciascun affidamento a consumo;
3. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
  4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
  5. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito “Verbale di collaudo” o “Nota di verifica di conformità” (a seconda del servizio) che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
  6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l’oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
  7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale (o della nota) verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio” con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione”, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
  8. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza semestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio”, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
  9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
  10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
  11. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.



12. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
13. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
17. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
18. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione".

## ARTICOLO 15 S

### PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione alla Committente delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica la Committente applicherà una penale pari allo **1% (uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
2. **Ritardo nella presa in carico dell'affidamento:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo eccedente il valore di soglia previsto per indicatore di qualità "RPCA – Ritardo nella presa in carico dell'affidamento", di cui all'Appendice 2 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1. Nel caso in cui il valore soglia sia stato migliorato in Offerta Tecnica dall'Impresa, per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo eccedente il valore soglia offerto, Sogei applicherà all'Impresa una penale complessiva pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
3. **Ritardo nell'avvio dell'affidamento:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo eccedente il valore di soglia previsto per l'Indicatore di Qualità "RTAA – Ritardo nell'avvio dell'affidamento", presente nell'Appendice 2 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1. Nel caso in cui il valore soglia sia stato migliorato in Offerta Tecnica dall'Impresa, per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo eccedente il valore di soglia offerto, Sogei applicherà all'Impresa una penale complessiva pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.



4. **Verifica di conformità negativa:** in caso di superamento del valore soglia previsto per l'indicatore "TNVC – Test negativi in verifica di conformità", presente nell'Appendice 2 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, per ogni giorno solare o frazione di ritardo decorrente dalla data di verifica di conformità negativa fino alla nuova data di consegna, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari al **3% (trepercento) del valore dell'affidamento**. Nel caso in cui il valore soglia sia stato migliorato in Offerta Tecnica dall'Impresa, per ogni giorno solare o frazione di ritardo decorrente dalla data di verifica di conformità negativa fino alla nuova data di consegna, Sogei applicherà all'Impresa una penale complessiva pari al **5% (cinquepercento) del valore dell'affidamento**. Si precisa che in ogni caso il valore della penale applicata non potrà essere superiore all'**1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
5. **Personale inadeguato:** per ogni risorsa inadeguata, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "PFIN – Personale inadeguato", presente nell'Appendice 2 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo **1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
6. **Ritardo nella sostituzione del personale:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella sostituzione del personale rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "RSPA – Ritardo nella sostituzione del personale impiegato nell'affidamento", presente nell'Appendice 2 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari al **5% (cinquepercento) del valore dell'affidamento**. Nel caso in cui il valore soglia sia stato migliorato in Offerta Tecnica dall'Impresa, per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo decorrente dalla data di verifica di conformità negativa fino alla nuova data di consegna, Sogei applicherà all'Impresa una penale complessiva pari al **10% (dieci per cento) del valore dell'affidamento**. Si precisa che in ogni caso il valore della penale applicata non potrà essere superiore all'**1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.  
  
Qualora la risorsa proposta dovesse essere nuovamente sostituita su richiesta di SOGEI perché non rispondente ai requisiti minimi richiesti, la sostituzione verrà considerata come non avvenuta e la suddetta penale verrà applicata a decorrere dal primo giorno di ritardo rispetto alla prima richiesta di sostituzione del personale.  
  
Nel caso di mancata messa a disposizione del personale contestata dalla SOGEI alla Società, la Società stessa dovrà presentare, entro il termine che sarà fissato dalla SOGEI in apposita comunicazione, le sue deduzioni scritte, indicanti le eventuali cause di forza maggiore od ostative che hanno generato l'inadempienza.
7. **Eccesso di rilievi sull'affidamento:** per ogni rilievo eccedente il valore di soglia previsto per l'Indicatore di Qualità "RLAF – Rilievi sull'affidamento", presente nell'Appendice 2 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà all'Impresa una penale nelle seguenti modalità:
  - a. 2 rilievi: **2% del valore dell'affidamento**;
  - b. 3 rilievi: **5% del valore dell'affidamento**;
  - c. 4 rilievi: **10% del valore dell'affidamento**;
  - d. oltre 4 rilievi: **2,5% del valore dell'affidamento aggiuntivi per ogni rilievo successivo al 4°**.  
Nel caso in cui il valore soglia sia stato migliorato in Offerta Tecnica dall'Impresa, per ogni rilievo eccedente il valore di soglia offerto, Sogei applicherà all'impresa una penale complessiva secondo le seguenti modalità:
  - e. 1 rilievo: **2% del valore dell'affidamento**;



- f. 2 rilievi: **4% del valore dell'affidamento**;
- g. 3 rilievi: **8% del valore dell'affidamento**;
- h. 4 rilievi: **12% del valore dell'affidamento**;
- i. Oltre 4 rilievi: **3% del valore dell'affidamento aggiuntivi per ogni rilievo successivo al 4°**.

Si precisa che in ogni caso il valore della penale applicata non potrà essere superiore all'**1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.

- 8. **Ritardo nel ripristino dell'operatività:** per ogni ora lavorativa o frazione di ritardo eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "TROP – Tempestività di ripristino dell'operatività", presente nell'Appendice 2 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo **1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
- 9. **Ritardo nella presa in carico di un intervento di manutenzione in garanzia:** per ogni ora lavorativa o frazione di ritardo eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "RPMG - Ritardo nella presa in carico di un intervento di manutenzione in garanzia", presente nell'Appendice 2 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1. Nel caso in cui il valore soglia sia stato migliorato in Offerta Tecnica dall'Impresa, per ogni ora lavorativa o frazione di ritardo eccedente il valore soglia offerto, Sogei applicherà all'Impresa una penale complessiva pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
- 10. **Mancata tempestività risoluzione errori - manutenzione in garanzia:** per ogni ora lavorativa o frazione di ritardo eccedente il valore di soglia previsto per l'Indicatore di Qualità "TCRM – Tempestività di chiusura delle richieste di manutenzione in garanzia", presente nell'Appendice 2 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari a:
  - a. **€ 250,00** per gli interventi volti alla risoluzione di anomalie bloccanti o gravi;
  - b. **€ 100,00** per gli interventi volti alla risoluzione di anomalie lievi.Nel caso in cui il valore soglia sia stato migliorato in Offerta Tecnica dall'Impresa, per ogni ora lavorativa o frazione di ritardo rispetto al valore soglia offerto, Sogei applicherà all'Impresa una penale complessiva pari a:
  - c. **€ 500,00** per gli interventi volti alla risoluzione di anomalie bloccanti o gravi;
  - d. **€ 200,00** per gli interventi volti alla risoluzione di anomalie lievi.
- 11. **Messa a disposizione delle risorse:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella messa a disposizione delle risorse impiegate nell'affidamento, rispetto a quanto previsto nel verbale di affidamento, la SOGEI applicherà alla Società una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
- 12. **Ambiente tecnologico e collegamento telematico:** per ciascun giorno solare di ritardo nell'invio, da parte della Società, delle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico, la SOGEI applicherà alla Società una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1. Per il solo ritardo nell'attivazione del collegamento telematico la suddetta penale sarà applicata solo nel caso in cui il ritardo non sia imputabile a terzi.
- 13. **Ritardo nella consuntivazione:** per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato Tecnico per la consuntivazione delle attività svolte, la Sogei applicherà alla Società una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.



14. **Ritardo nella consegna dell'elenco del personale:** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna dell'elenco del personale e della documentazione a supporto, come prescritto nel Capitolato Tecnico e all'art. 11 S "Produttività delle risorse impiegate", commi 1 e 2, la Sogei applicherà alla Società una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
15. **Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro:** per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro, di cui all'art. 10 S "Pianificazione delle attività", comma 1, la Committente applicherà una penale pari **allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1. Tale penale troverà applicazione anche in caso di ritardo nella consegna del Piano di Lavoro aggiornato di cui al comma 4 dell'art. 10 S "Pianificazione delle attività".
16. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari **all'1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
17. La Committente si riserva di applicare una penale pari **allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
  - a. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
  - b. immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
18. **Mancata reperibilità del RUAC:** per ogni giorno lavorativo o frazione di mancata reperibilità del RUAC rispetto al preavviso di cui al paragrafo 5.2.1 "Responsabile Unico delle Attività Contrattuali" del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari **allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
19. **Ritardo nella predisposizione delle postazioni di lavoro:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella predisposizione delle postazioni di lavoro, rispetto ai tempi indicati al paragrafo 5.6 "Luogo di erogazione dei servizi" del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari **allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
20. **Ritardo nella consegna dei report a supporto dell'operatività:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella consegna del report mensile con lo stato di avanzamento degli affidamenti, di cui al paragrafo 5.8 "Strumenti a supporto dell'operatività" del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari **allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
21. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11 S "Produttività delle risorse impiegate" ai commi 4, 5, 7, 9 e 10, la Committente applicherà una penale pari **all'1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
22. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 7 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente



- applicherà all'Impresa una penale pari **all'1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
23. *<in caso di nomina del Fornitore a Responsabile o sub responsabile del trattamento>* Nel caso in cui, come previsto al paragrafo II.D) dell'"Allegato Privacy" di cui all'allegato "VII" al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari **all'1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 16 "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 18 S "Condizione particolare di risoluzione".
24. *<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento>*: Nel caso in cui, come previsto al paragrafo II.D) dell'"Allegato Privacy" di cui all'allegato "VII" al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile *<oppure da terzo autorizzato al trattamento>* dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari **all'1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 16 "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 18 S "Condizione particolare di risoluzione".
25. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
26. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
27. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
28. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 10 G "Garanzia definitiva", senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
29. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente





9. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
10. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, IL fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del singolo affidamento.
11. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni, distinte nei rispettivi affidamenti certi, redatto in sede di stipula.
12. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
13. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## **ARTICOLO 17 S**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
  - a) con riferimento al servizio di "Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV)", di cui all'art. 15 "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo affidamento in seguito alla sottoscrizione del "Verbale di collaudo", secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico, e comunque a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità", comma 7;
  - b) con riferimento al servizio di "Manutenzione Correttiva (MAC), Adeguativa (MAD) e Migliorativa (MAM)", di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo affidamento in seguito alla sottoscrizione della "Nota di verifica di conformità", secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico, e comunque a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità", comma 7; si precisa che per gli affidamenti con modalità a consumo, l'impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di Giorni Persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 14 S comma 7;
  - c) con riferimento al servizio di "Supporto Tecnico", di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo affidamento in seguito alla sottoscrizione della "Nota di verifica di conformità", secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico, e comunque a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità", comma 7; si precisa che per gli affidamenti con modalità a consumo, l'impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Realizzazione, Manutenzione e Supporto tecnico di applicazioni software WEB-GIS nel linguaggio Xmarc-Fire per Sogei – ID 2172

Allegato 4 - Schema di contratto (Condizioni Speciali)



Giorni Persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 14 S comma 7;

2. Nel caso di interruzione dell’affidamento per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.
3. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che :
  - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di collaudo o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
  - le fatture di cui al comma 1 lett. b) e lett. c) dovranno essere prodotte unitamente alla relativa nota positiva di verifica di conformità e alla dichiarazione degli interventi effettuati per gli affidamenti a corpo o alternativamente alla dichiarazione delle prestazioni rese per gli affidamenti a consumo;
8. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive” nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell’appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell’appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione “Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi”**. In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di



Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) 803666843C, il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
10. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.  
*<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.  
*<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
11. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.>
12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
13. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [areatesoreria@sogei.it](mailto:areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.
14. Il Fornitore, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G "Subappalto", comma 10, del contratto.
17. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il



Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## **ARTICOLO 18 S**

### **CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001, rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
2. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 20 S "Privacy e subingresso nel contratto", comma 3.
3. *<eventuale, in caso di nomina del Fornitore a Responsabile o sub responsabile da parte di Sogei*

La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'"Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
- b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all'"Allegato Privacy" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
- c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto dall'"Allegato Privacy".

Resta fermo quanto previsto all'art. 20 S "Privacy e subingresso nel contratto".

## **ARTICOLO 19 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite



- senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
  4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
  5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
  6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
  7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
  8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **ARTICOLO 20 S**

### **PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato da Sogei, in corso di esecuzione contrattuale, con il verbale di affidamento o con ulteriore documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale, come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario o di Sub – Responsabile - in funzione della designazione fatta da SOGEI in qualità di Titolare ovvero di Responsabile primario del Titolare. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato privacy".
2. Il Fornitore in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'



- “Allegato Privacy” al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell’“Allegato Privacy”, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.
  4. L’Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l’Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dalla Committente.
  5. L’Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell’ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

## **ARTICOLO 21 S**

### **OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L’Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.



8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La Committente

Il \_\_\_\_\_ <inserire carica>

\_\_\_\_\_

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante

<inserire carica>

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 7 S - Piano della Qualità;

Articolo 8 S - Garanzie;

Articolo 10 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 11 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 12 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 13 S - Monitoraggio;

Articolo 14 S - Verifica di conformità;

Articolo 15 S - Penali;

Articolo 18 S - Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 20 S - Privacy e Subingresso nel contratto;

Articolo 21 S - Obblighi relativi al Codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione;

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive;

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;

Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo 10G - Garanzia definitiva;



Articolo 11G - Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G - Subappalto;

Articolo 15 G - Foro esclusivo;

Articolo 16 G - Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G - Risoluzione;

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante *<inserire carica>*

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)